

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 142

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1997

Risoluzione
sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

Annunziata il 25 luglio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1),

vista la direttiva del Consiglio 90/220/CEE del 23 aprile 1990 sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (2),

A. considerando che con il regolamento sui nuovi prodotti alimentari è stato ap-

portato un importante contributo ai fini della certezza del diritto per i settori dell'industria, del commercio e del consumo con riferimento all'immissione sul mercato e all'etichettatura di prodotti alimentari modificati geneticamente,

B. considerando che fra i consumatori, negli ambienti industriali e anche a livello di autorità nazionali competenti per le autorizzazioni persiste una grave incertezza giuridica, dovuta alle possibili divergenze interpretative del regolamento sui nuovi prodotti alimentari,

C. considerando che sono necessarie chiare norme di attuazione ai fini dell'interpretazione del regolamento,

(1) G.U. L 43 del 14 febbraio 1997, pag. 1.

(2) G.U. L 117 dell'8 maggio 1990, pag. 15.

D. considerando che alcuni Stati membri hanno già fissato proprie disposizioni in materia di etichettatura dei nuovi prodotti alimentari,

E. considerando che finora la Commissione ha purtroppo trascurato di intraprendere iniziative chiare in vista della presentazione di norme di attuazione,

1. ribadisce la propria posizione secondo la quale la sicurezza dei prodotti alimentari, e pertanto la salute dei consumatori, devono costituire un imperativo categorico, ed occorre garantire la trasparenza per i consumatori; chiede alla Commissione di applicare pienamente il principio di precauzione;

2. deplora che la Commissione non abbia emanato disposizioni di attuazione aventi l'effetto di introdurre nella Comunità un'etichettatura chiara ed univoca dei nuovi prodotti ed ingredienti alimentari;

3. teme che, a causa della disparità delle norme in materia di etichettatura in alcuni Stati membri, possa essere ostacolata la commercializzazione nella Comunità di nuovi prodotti alimentari;

4. esprime il timore che i criteri stabiliti nella legislazione per determinare ciò che deve essere disciplinato come nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare possano essere utilizzati per escludere, per motivi tecnici discutibili, prodotti o ingredienti che dovrebbero essere valutati adeguatamente sotto l'aspetto della sicurezza conformemente al summenzionato regolamento;

5. sollecita la Commissione ad emanare immediatamente norme di attuazione in materia di etichettatura, affinché i consumatori europei siano informati con la massima precisione quanto ad eventuali modifiche delle caratteristiche o delle qualità nutritive che rendano un nuovo prodotto o un nuovo ingrediente alimentare non più equivalente ad un alimento o ad un ingrediente alimentare esistente;

6. insiste affinché questa differenza non possa in alcun caso configurarsi se rientra nell'ambito dei limiti accettati di variazione naturale;

7. ritiene che una modifica della composizione di un nuovo prodotto o di un nuovo ingrediente alimentare si configuri qualora il corrispondente acido nucleico non sia più equivalente a quello di un prodotto o di un ingrediente alimentare esistente a seguito dell'applicazione delle tecniche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del summenzionato regolamento;

8. sostiene incondizionatamente l'esigenza che i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare il loro diritto di scegliere quello che mangiano e al fine di evitare che slogan ambigui o promozionali siano usati dai produttori alimentari; reputa che formulazioni vaghe figuranti sull'etichetta, come «prodotto con moderne biotecnologie», non siano conformi all'articolo 8, paragrafo 1 del summenzionato regolamento;

9. invita la Commissione a proporre criteri per l'etichettatura positiva di prodotti e di ingredienti alimentari che non contengono, né sono composti da OGM e non sono prodotti ricorrendo all'ingegneria genetica, come previsto dal regolamento;

10. si impegna a verificare l'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, alla luce della presente risoluzione e ad assicurare che siano rispettati gli impegni giuridici della Comunità stabiliti dal trattato, nonché ad adottare misure appropriate se ciò non avviene;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente